

---

**Introduzione al diritto cinese**  
**di Riccardo Cardilli e Stefano Porcelli.**  
**Presentazione del volume**  
(Milano, 28 giugno 2021)

1. Il giorno 28 giugno 2021 s'è tenuta, sulla piattaforma digitale Zoom e con la partecipazione degli Autori, la presentazione del volume *Introduzione al diritto cinese*: un'iniziativa promossa dal Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano.

Dopo i saluti istituzionali del Direttore di Dipartimento Maria Teresa Carinci, sono intervenuti, nell'ordine: Iole Fagnoli, Ordinario di Diritto Romano presso l'Università degli Studi di Milano; Antonio Saccoccio, Ordinario di Diritto Romano presso l'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'; Guodong Xu, Ordinario di Diritto Romano presso la Xiamen University; Martino Emanuele Cozzi, dottorando di ricerca alla Universität Bern; Gregorio Gitti, Ordinario di Diritto Civile presso l'Università degli Studi di Milano; Antonio Gambaro, Emerito e già Ordinario di Diritto Privato Comparato e Diritto Civile presso l'Università degli Studi di Milano; la Dottoressa Giulia Aurora Radice, laureata in diritto romano all'Università degli Studi di Milano. Infine hanno preso la parola i due Autori: Riccardo Cardilli, Ordinario di Diritto Romano all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, e Stefano Porcelli, Ricercatore presso l'Università degli Studi di Brescia.

2. Carinci, nel dare avvio al convegno, ha sottolineato l'importanza oggi di un'iniziativa di questo genere, nel dialogo che si instaura fra il diritto civile cinese e l'esperienza giuridica romanistica entro la quale il primo sta trovando le sue radici. Si tratta in realtà di un dialogo che continua e che è persino diventato oggetto di insegnamento in alcuni lungimiranti atenei italiani. Nessuno può negare come la Cina sia oggi uno dei grandi attori dello scenario politico ed economico mondiale e quindi capire il suo diritto, le sue origini e le trasformazioni cui sta andando incontro permette di cogliere uno spaccato importante del futuro che verrà. Questo volume riconosce l'apporto della nostra cultura latina alla formazione del diritto moderno e in particolare la stretta attualità degli studi sul diritto romano a livello mondiale.

Fagnoli ha ricordato, come si legge nell'introduzione al volume, che la premessa di questo dialogo sia da collocare sul finire degli anni Ottanta, in un incontro a Roma Tor Vergata tra Sandro Schipani e Jiang Ping, allora Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Pechino e componente dell'Assemblea Nazionale del Popolo. Fu quella una tappa fondamentale, che confermò il rilievo dell'eredità romanistica in Cina e che diede avvio alla traduzione delle fonti romane in lingua cinese. L'atteggiamento nei confronti della tradizione romanistica si rispecchia proprio nell'importanza che i cinesi danno alle fonti come punto di partenza del loro sviluppo giuridico. Risale al 2014 la decisione della Cina di adottare la forma codice per regolare i rapporti fra i privati. Il 28 maggio 2020 il progetto fu approvato e dal 1° gennaio 2021 è finalmente entrato in vigore il Codice Civile

della Cina, che aprirà una nuova era del diritto privato nella Repubblica Popolare Cinese.

L'intervento di Saccoccio ha preso le mosse dal capitolo che conclude il volume in presentazione, il quattordicesimo, intitolato *Solidarietà eurasiatica: dal rex Enea alla yi dai yi lu (e oltre ...)*. L'argomento è significativo in quanto trascende i valori nazionali, riallacciandosi a strumenti di pace che aspirano a rendere migliore il mondo. Il legame fra Roma e la Cina è molto risalente: gli stessi cinesi citano il Trattato di Nerčinsk, stretto con la Russia nel lontano 1689, il quale vede come lingua veicolare, oltre al russo e al mancese, anche il latino che divenne dunque *trait d'union*. Il volume ha come centro pulsante il nuovo Codice, ma non si limita a fare un commento alle norme. Gli autori usano il metodo storico-critico per conoscere gli elementi primi di quelle stesse norme, da cui esse scaturiscono. Saccoccio individua una serie di punti rilevanti: l'importanza della forma codice che non fu mai un'imposizione ma una precisa scelta; una curiosa simbologia del numero sette, che rappresenta il numero dei libri del nuovo Codice ma che richiama alla mente dei romanisti anche le parti nelle quali è suddiviso il Digesto; la presenza di una parte generale, che riprende alcuni codici europei come il BGB tedesco ma non senza alcune peculiarità, una su tutte il contenuto valoriale a cui la legislazione cinese deve sempre attenersi (si pensi al principio verde della sostenibilità); le particolarità riferite ai diritti reali e alla gestione della terra; la mancata individuazione di una parte generale sulle obbligazioni, comportante da un lato il frastagliamento delle norme e dall'altro la presenza di piccole anomalie (ad esempio, in tema di responsabilità extracontrattuale, è stato riscontrato come si parli molto più delle sanzioni che non dell'obbligazione sottostante); infine l'apporto personale dei giuristi cinesi, che è evidente in alcuni punti del dettato codicistico.

Guodong Xu, autore di uno dei progetti di codice quando ancora si discuteva se adottare o meno tale forma legislativa, ha evidenziato alcuni profili sul volume. Il tema è innovativo, trattandosi di un lavoro in italiano sul diritto privato cinese, e per questo Xu suggerisce di cambiare il titolo in *Introduzione al diritto civile cinese*, mettendo così in evidenza il profilo civilistico. Il libro costituisce un'antologia in cui Porcelli ha portato gli elementi linguistici e storici, mentre Cardilli ha fornito quelli giuridici e umanistici. Oltre a ciò, il volume può dividersi equamente fra una parte cinese e una romana. I contenuti sono vari e alcune letture, un po' diverse da quelle che si ritrovano in Cina, risultano molto utili anche allo studioso cinese. Quello presentato è un buon libro, così come l'iniziativa che lo presenta. Nessuno infatti aveva ancora organizzato un convegno internazionale per discutere vantaggi e svantaggi di questo nuovo Codice, entrato in vigore in piena pandemia da Covid-19.

Cozzi, impegnato nella stesura di una tesi di dottorato in Svizzera sulle radici romanistiche del diritto cinese, ha incentrato il suo breve intervento sulla materia degli illeciti e della responsabilità extracontrattuale, facendo dialogare le due esperienze giuridiche. L'art. 1254 del nuovo Codice Civile Cinese, portato a esempio, ricorda la disciplina già prevista nella tradizione romanistica dell'*effusum vel deiectum*, il quasi delitto riferito al lancio di oggetti da un'abitazione che arrechi danni ai passanti.

Nel volume c'è forte consapevolezza del ruolo della romanistica italiana svolto in questi anni, che si può sintetizzare nel sintagma «comparazione diacronica», strategica e lungimirante. Con queste parole ha avuto inizio l'intervento di Gitti. Ad un primo sguar-

do sul Codice, può ricorrere una sorta di nostalgia rispetto alla mancanza della parte generale sulle obbligazioni, ma ad un'attenta riflessione questa scelta si indirizza verso una grande modernità. Dal punto di vista della sistematica, c'è una cospicua disciplina di stampo generale nel libro terzo. In materia di contratti, l'autonomia privata è più ampia rispetto a quella di stampo europeo, coinvolgendo anche la materia matrimoniale e in generale qualunque rapporto di debito-credito. L'art. 467 dimostra tutta l'ampiezza della parte generale sul contratto, coinvolgendo anche la figura dei cosiddetti contratti innominati. Ad una puntuale osservazione, non è da trascurare nemmeno la parte speciale, relativa ai contratti, dove si può scorgere una potenzialità di espansione della disciplina. In vari luoghi si assiste ad un'esplosione dei principi romanistici, come quello della *bona fides* o il ruolo delle norme consuetudinarie facenti capo al formante 'li'. Infine, un interesse particolare rivestono i contratti tecnologici, la cui disciplina cinese è oggi la più avanzata a livello mondiale.

Il tema centrale che, a parere di Gambaro, emerge nelle pagine dell'opera può essere espresso in questi termini: alla luce del nuovo Codice Civile della Cina, non può più essere messa in dubbio la relazione e confluenza della tradizione romanistica nel diritto cinese. Lo sviluppo futuro del Codice farà parte della romanistica e questo rivestirà una grande importanza. Nel volume si rinviene l'attenzione su due aspetti metodologici: linguistico-terminologico da un lato, storico-dogmatico dall'altro. Con riguardo al secondo, possono essere individuate alcune categorie ordinanti occidentali, dove si può riconoscere la presenza della tradizione romanistica, quali: il soggetto e il tema della persona, l'oggetto e il tema delle *res*, cui fanno seguito le azioni *in rem* quindi i diritti reali, l'*obligatio* poi diventata l'asse portante dell'idea stessa del rapporto giuridico, l'atto illecito, il fatto e la fattispecie. L'esperienza cinese non poteva generare nulla di queste categorie partendo dal 'li' e dal 'fa': il Codice le ha prese dalla romanistica, la quale ha inoltre fornito le basi per sviluppare un metodo sistematico. Sulla scia della tendenza verso la modernizzazione del diritto cinese, il Codice diviene uno dei passaggi efficaci. Quella della Cina è stata una scelta a favore di una sistematica, non estrema come fu quella tedesca ottocentesca della Pandettistica, ma ricca e flessibile. La dialettica che si crea è dunque tra la forma codice e un pensiero giuridico di tipo sistematico.

L'intervento del secondo dei due giovani studiosi, occupati ad indagare le radici romanistiche del diritto civile cinese, si è concentrato sulla parte generale nel libro primo del nuovo Codice. Radice ha toccato i concetti di *bona fides* ed *aequitas*, ben presenti nelle fonti romane e al tempo stesso principi portanti in chiave interpretativa dell'intero strumento codicistico cinese. L'art. 6 del Codice Civile Cinese affronta il tema dell'equità, come risposta operativa del diritto nella regolamentazione dei rapporti fra privati, mentre l'art. 7 tratta della buona fede in senso oggettivo, come clausola regale che anima l'intero ordinamento. I due principi sono punti di contatto e allo stesso tempo di continuità di questo Codice in rapporto alla tradizione romanistica.

3. In chiusura di convegno gli Autori del volume sono stati invitati a spendere qualche parola sui numerosi spunti emersi durante la ricca discussione. Cardilli ha preliminarmente ringraziato l'Università degli Studi di Milano e gli organizzatori dell'iniziativa, i relatori e i molti partecipanti da remoto, colleghi di varie università del territorio

nazionale, ma anche di diverse università cinesi. Ha poi sottolineato come l'idea del libro sia nata su richiesta degli studenti, al fine di sostituire i vari materiali che di volta in volta venivano tradotti e consegnati loro, per realizzare una prima opera che sia un punto di riferimento in lingua italiana sul diritto cinese. È stato rimarcato il fascino dell'esperienza giuridica della Cina, la quale invero travalica il diritto scritto, per soffermarsi anche su quello che il diritto scritto non dice. I cinesi hanno mostrato un approccio meticoloso, ponendo un'attenzione colta nella politica del diritto. Prima della loro recente codificazione hanno tradotto molti codici, europei e sudamericani, e hanno guardato anche ad altre esperienze, come il diritto russo. Uno degli aspetti più importanti dell'eredità del diritto romano sta, a suo avviso, nella verificabilità del discorso giuridico che nell'età classica, priva come fu di un diritto codificato, aveva nel momento del dibattito fra i giuristi. Ciò permetteva di svincolarsi da scelte arbitrarie o legate al potere politico del tempo. È singolare come noi oggi siamo stati in grado di riappropriarci di questo tesoro – un patrimonio che poteva andare interamente perduto – proprio grazie al suo tradimento, cioè alla *permutatio legis* giustiniana in virtù della quale esso ha trovato la sua salvezza: la codificazione, in questi termini, può essere vista come salvaguardia del sapere giuridico. Ora però la verificabilità s'è spostata dal piano del dibattito a quello della sistematica, una sistematica di concetti forti.

La chiosa finale di Porcelli pone l'accento su un dato particolarmente significativo di questo dialogo fra diritto cinese e tradizione romanistica. Fa riflettere come un Paese come la Cina, lontano nel tempo e nello spazio da ciò che fu l'esperienza romana e con una popolazione che oggi conta miliardi di persone, abbia guardato proprio al diritto romano e lo abbia scelto come modello giuridico da seguire per modernizzarsi. I cinesi hanno trovato proprio nell'attività degli antichi giuristi le basi su cui costruire il loro diritto civile.

Renato Perani  
Università di Brescia